

REGOLAMENTO (CEE) N. 2584/72 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 1972
che fissa le tasse di compensazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1651/72⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 816/70, all'importazione di un vino e dei vini assimilati deve essere riscossa una tassa di compensazione quando il prezzo d'offerta franco frontiera di tale vino, maggiorato dei dazi doganali, è inferiore al prezzo di riferimento concernente lo stesso vino; che la tassa di compensazione è uguale alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo d'offerta franco frontiera maggiorato dei dazi doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2583/72 della Commissione, del 7 dicembre 1972⁽³⁾, ha fissato i prezzi di riferimento applicabili ai vini dal 16 dicembre 1972 al 15 dicembre 1973;

considerando che, per ciascun vino per il quale è fissato un prezzo di riferimento, viene stabilito, sulla base di tutti i dati disponibili, un prezzo d'offerta franco frontiera per tutte le importazioni; che i dati sono precisati all'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1019/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, relativo alle modalità d'applicazione per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera e la fissazione delle tasse di compensazione nel settore del vino⁽⁴⁾;

considerando che, in conformità degli articoli 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 1019/70, i prezzi d'offerta franco frontiera devono essere stabiliti sulla base delle più favorevoli possibilità d'acquisto dei relativi prodotti; che nello stabilire tale prezzo non deve essere tenuto conto delle informazioni riguardanti offerte che non hanno incidenza economica sul

mercato, specie per il volume limitato cui si riferiscono;

considerando che, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1019/70, i prezzi considerati devono essere adeguati quando non si applicano franco frontiera della Comunità o ad un vino corrispondente a quello il cui prezzo d'orientamento è stato preso in considerazione per la fissazione del prezzo di riferimento;

considerando che, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1019/70, quando una tassa di compensazione è fissata per le importazioni di vino rosso o bianco, una tale tassa deve essere fissata anche per le importazioni di mosti dello stesso colore; che in tal caso la tassa di compensazione per il mosto viene calcolata applicando alla tassa sul vino corrispondente un coefficiente che tiene conto del rapporto di 0,95 esistente sul mercato della Comunità tra il prezzo medio dei mosti e quello del vino;

considerando che la tassa di compensazione per un prodotto deve essere fissata per grado/hl o per hl, secondo che il prezzo di riferimento per tale prodotto sia fissato per grado/hl o per hl;

considerando che, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1019/70, la tassa di compensazione viene modificata quando si constata una variazione notevole del prezzo d'offerta franco frontiera;

considerando che l'applicazione delle anzidette disposizioni ai dati attualmente in possesso della Commissione induce a fissare la tassa di compensazione come segue;

considerando che il Comitato di gestione per i vini non ha espresso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tasse di compensazione applicabili nel settore del vino sono fissate ai seguenti livelli:

1. vino rosso: 0,25 unità di conto per grado/hl,

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 10. 8. 1972, pag. 52.

⁽³⁾ Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. L 118 del 10. 6. 1970, pag. 13.

2. vino bianco diverso da quello di cui al punto 3 : 0,21 unità di conto per grado/hl,
3. vino bianco presentato all'importazione col nome del vitigno Riesling o Sylvaner : 0 unità di conto per hl,
4. vino liquoroso : 2,60 unità di conto per grado/hl,
5. vino alcolizzato : 0 unità di conto per grado/hl,

6. mosto di uve con alcole :
 - a) bianco : 0,20 unità di conto per grado/hl,
 - b) altro : 0,24 unità di conto per grado/hl.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSOLT
